

TEMATICA CORRENTE: Dal 28 febbraio solo le Ditte iscritte al VIES possono fare operazioni intracomunitarie

Se non si è iscritti al Vies e si effettuano operazioni intracomunitarie è necessario comunicarlo 30 giorni prima all'AGENZIA DELLE ENTRATE.

Operativo dal 28 febbraio 2011 la banca dati **VIES** in cui dovranno essere iscritti tutti i soggetti che effettuano **operazioni intracomunitarie**. Il riferimento normativo al provvedimento va ricercato nel provvedimento del **29 dicembre 2010** con la quale l'**Agenzia delle Entrate** ha completato l'attuazione delle norme tese ad impedire le frodi in materia di IVA introdotte dal **DL 78/2010**, definendo i criteri e le modalità per l'abilitazione comunitaria della partita IVA.

Cerchiamo definire meglio i confini della norma. Chi intende effettuare operazioni in **ambito comunitario** e dunque acquisti e vendite di beni ai sensi del **DL 331/1993**, deve iscriversi nel **nuovo database**.

La **normativa** distingue tra **soggetti che sono già in possesso** della partita Iva e coloro che non lo sono. Per i primi è prevista l'opportunità di presentare apposita istanza all'**Agenzia delle Entrate**.

Chi ha presentato sia elenchi **Intrastat 2009 e 2010**, che dichiarazione IVA 2010 per l'anno 2009, **è incluso di "diritto"** nell'elenco VIES.

Per chi **non** ha presentato Intrastat occorre presentare **Istanza di autorizzazione**. Entro **30 giorni** dal ricevimento dell'istanza l'**Agenzia delle Entrate** verifica che i dati forniti siano **completi ed esatti** e procede anche ad effettuare una prima **valutazione preliminare** del rischio.

In caso negativo l'Agenzia provvederà ad emettere un **provvedimento di diniego** (impugnabile davanti alle commissioni tributarie provinciali di competenza).

Per i soggetti che invece iniziano **un'attività ex novo**, dovranno **manifestare l'intenzione** di effettuare operazioni comunitarie mediante compilazione del **quadro I** della dichiarazione di inizio attività (Modelli AA/7 o AA/9) prevista dall'art. 35 DPR 633/72.

Entro **30 giorni** dal ricevimento della **comunicazione**, l'**Agenzia delle Entrate** verifica l'esattezza della documentazione **autorizzando** (o meno) ad effettuare operazioni intracomunitarie.

Durante questi 30 giorni il soggetto richiedente si deve astenere dall'effettuare operazioni intracomunitarie.

Dal **trentunesimo** giorno l'operatore potrà constatare l'avvenuta iscrizione e conseguente abilitazione attraverso il sistema di interrogazione delle partite IVA comunitarie.

In ogni caso ogni operazione intracomunitaria è corretta se effettuata entro il **28/02/2011**

Il provvedimento del **29 dicembre 2010** dispone che chi non è autorizzato ad effettuare **operazioni intracomunitarie**, perché è fuori dall'elenco dell'archivio informatico, deve considerarsi **sospeso** come soggettività attiva e passiva e dunque **non potrà considerare** l'eventuale acquisto come **intracomunitario** adottando il reverse change ma piuttosto dovrà **assolvere l'Iva** nel Paese di **acquisto** del bene. Stesso discorso per le vendite.



